ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE

Il giorno 23 settembre 2016 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza in Via Faccio , 38 - Vicenza

Tra

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Ernesto Boschiero, assistito da Mirka Pellizzaro e Alessandro Marchese,

E

Le Organizzazioni Sindacali:
FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Alessio Odoni
FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Enrico De Peron
UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Roberto Frizzo

PREMESSO

- Che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (di seguito Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una disciplina strutturale, che permette di applicare un regime fiscale agevolato alle somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabile;
- *Che* l'art. 1, comma 182, della Legge di Stabilità 2016 prevede che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
- *Che* l'art. 1, comma 186, della Legge di Stabilità 2016, prevede che le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, a euro 50.000;
- Che il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 182-190, della Legge di Stabilità 2016;
- Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2016, n. 28/E *"Premi di risultato e welfare aziendale - articolo 1, Commi 182-190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)*";
- *Che* l'art. 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, prevede che ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- *Che* l'art. 51, del Decreto Legislativo 81/2015, prevede che, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- *Che* l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto fra CONFCOM-MERCIO e CGIL, CISLe UIL il 26 novembre 2015, prevede che, *" ... .ferma restando la necessità di*

determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei datori di lavoro, CONFCOMMERC/O e C.G.I.L., C.S.L. , U.I.L., e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi.";

- *Visti* gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle Imposte sui Redditi -TUIR";
- *Che* il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL il 30 marzo 2015 è il CCNL di riferimento;

CONSIDERATO

- Che le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire l'aumento e lo sviluppo politiche efficaci a sostegno dei lavoratori e delle aziende;
- Che le parti riconoscono l'importanza dell'incremento delle relazioni sindacali come strumento di realizzazione piena degli obiettivi di governo del mercato del lavoro;
- Che il sistema delle aziende del Terziario, distribuzione e servizi è caratterizzato prevalentemente da piccole e medie attività che assicurano occupazione nel territorio;
- Che le parti intendono intraprendere iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori, favorire la crescita della produttività, della competitività e dello sviluppo delle imprese.

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Principi generali

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016, la regolamentazione sperimentale contenuta nel presente Accordo Quadro Territoriale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione **(criterio della misurabilità),** che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi **(criterio dell'incrementalità),** rispetto al **periodo congruo** di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati **(criterio di verificabilità).**

Articolo 2
Campo di applicazione

Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile esclusivamente dalle aziende che fanno riferimento al sistema Confcommercio della provincia di Vicenza - in assenza di contrattazione aziendale – che:

- applichino e rispettino integralmente, tanto per la parte economico\normativa quanto per quella obbligatoria, uno dei CCNL vigenti sottoscritti da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs – UIL (ad esempio CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi CCNL per i dipendenti da aziende del Settore Turismo Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita,Federreti);
- al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 4, eroghino premi di risultato, ovvero eroghino somme per partecipazione agli utili, oggetto di c.d."detassazione";

- e nei confronti: dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella Provincia di Vicenza, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della suddetta Provincia ;
- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale in altre province, occupati presso unità produttive o operative situate nella Provincia di Vicenza.

Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Territoriale ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.

Articolo 3
Adesione dei datori di lavoro all' Accordo Quadro Territoriale

Le aziende che intendono aderire all' Accordo Quadro Territoriale, dovranno inviare, prima dell'attribuzione delle somme detassabili, il Modello di Adesione all'accordo e dichiarazione alla Commissione istituita presso l'Ente Bilaterale.
I datori di lavoro dovranno dichiarare:

1. la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Territoriale;
2. di essere azienda aderente al sistema Confcommercio Vicenza;
3. di applicare integralmente, indicandolo, uno dei CCNL vigenti sottoscritti da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs – UIL ivi compresa la contrattazione territoriale integrativa vigente ove esistente (ad esempio Contratto Integrativo Provinciale settore Terziario 13 settembre 2013);
4. il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4;
5. l'indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dal successivo articolo 4;
6. il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori di cui al precedente punto 5.;
7. la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui al precedente punto 4;
8. la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6.

Il Modello di adesione e la dichiarazione, resa utilizzando il modello di cui all'allegato 1 che fa parte integrante dell'accordo, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo **entebilateralevi@legalmail.it**

Le aziende daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'adesione al presente accordo quadro territoriale dell'attivazione del sistema premiale e della durata del periodo congruo preso a riferimento.

Articolo 4
Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Le parti convengono che ***i trattamenti economici di cui all' art. 8*** **Contratto Integrativo Provinciale** settore Terziario della Provincia di Vicenza sottoscritto il 13 settembre 2013 *rientrano nelle ipotesi di cui all'*art. 2, del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 *pubblicato sulla*

Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2016 n. 116 essendo in particolare il recupero della produttività legato alla riduzione dell'assenteismo. Essi ***possono pertanto beneficiare della tassazione agevolata*** *prevista dalla legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità) nella misura in cui si sia verificata una riduzione dell'assenteismo rispetto all'anno precedente.*

Possono inoltre essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più degli indicatori individuati dalla sezione 6 del modello di adesione, allegato al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, che di seguito si riportano.

INDICATORI

1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
3. MOL/VA di bilancio
4. Indici di soddisfazione del cliente
5. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
6. Riduzione degli scarti di lavorazione
7. % di rispetto dei tempi di consegna
8. Rispetto previsioni di avanzamento lavori
9. Modifiche organizzazione del lavoro
10. Lavoro agile (smart working)
11. Modifiche ai regimi di orario
12. Rapporto costi effettivi/costi previsti
13. Riduzione assenteismo
14. Numero brevetti depositati
15. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
16. Riduzione dei consumi energetici
17. Riduzione numero infortuni
18. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
19. Riduzione tempi di commessa
20. Differenze inventariali

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento ai punti 9, 10, 11.

Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un eguale periodo precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo **entebilateralevi@legalmail.it** che le trasmetterà alle parti firmatarie.

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro - LUL, denunce infortunio ecc.

Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 (Partecipazione agli utili di impresa), erogate ai sensi dell'art. 2102 cod. civ.

Articolo 5
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge di Stabilità 2016 il limite di 2.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Articolo 6
Opzione welfare

Le aziende, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Territoriale, indicheranno la previsione della **possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare)**, previsti dall'art. 51 del TUIR, in sostituzione dell'erogazione delle somme di cui all'art .1, comma 182 della Legge di Stabilità 2016.
Si elencano a titolo esemplificativo ma non esaustivo i servizi di welfare applicabili:

- servizi di educazione ed istruzione riferiti alla prima infanzia, compresi i servizi integrativi di mensa;
- servizi di educazione ed istruzione riferiti all'infanzia ed adolescenza;
- servizi di educazione ed istruzione, compresa l'iscrizione a scuole di lingue private e l'iscrizione a corsi per l'ottenimento di attestati e/o qualifiche professionali;
- servizi per la frequenza di ludoteche, centri estivi ed invernali;
- attività di natura ricreativa, inclusa la partecipazione ad eventi, concerti, rappresentazioni teatrali;
- fruizione di borse di studio a favore dei familiari;
- servizi di assistenza sociale, anche domiciliare, ai familiari anziani, disabili, ovvero non autosufficienti;
- ulteriori prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle attualmente previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale;
- servizi per la salute della persona, compresi i trattamenti termali e trattamenti con Sali o prodotti medicali;
- servizi per il benessere psico-fisico della persona, ivi incluse le attività di fitness, cardio-fitness, attività psicomotorie;
- altre prestazioni ovvero servizi alla persona previsti dall'art. 51 del T.U.I.R.;
- incremento delle prestazioni di previdenza complementare, di natura negoziale, previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Le aziende informeranno i lavoratori della possibilità di scelta della fruizione del premio attraverso servizi di welfare con l'indicazione dei servizi fruibili.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Articolo 7
Procedura /Monitoraggio

Le parti, considerato il consolidato sistema di relazioni sindacali, al fine di dare maggior impulso alla disciplina del "salario Variabile" ritengono importante dare la necessaria assistenza alle aziende ed ai lavoratori. A tal proposito di impegnano a costituire presso l'Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Vicenza una specifica Commissione, quale sede per la convalida delle comunicazioni di adesione al presente accordo e deposito degli accordi aziendali sottoscritti dalle parti contraenti l'Accordo Quadro Territoriale.
Considerato l'innovativo regime sui premi di risultato introdotto dall'accordo, le OO.SS., potranno richiedere alle aziende la disponibilità ad un incontro per illustrare ai lavoratori l'accordo e gli obiettivi indicati dall'azienda per il raggiungimento dei premi di risultato.
Fatte salve condizioni di miglior favore, le aziende invieranno la dichiarazione di cui al precedente articolo 3 alle RSA/RSU ove costituite, alla Commissione istituita presso l'Ente Bilaterale di Vicenza e alle OO.SS.
Nelle aziende dove siano costituite RSA/RSU il confronto avrà luogo a livello aziendale, con l'assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Le Parti si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale.

Articolo 8
Deposito

Confcommercio Vicenza provvederà a depositare, nei termini e con le modalità previste dall 'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, il presente Accordo Quadro Territoriale.

Le aziende, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016.

Articolo 9
Validità

Il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo territoriale per l'introduzione di sistemi di welfare sottoscritto l'8 giugno 2016.
Il presente accordo, che ha natura sperimentale, scadrà il 31 dicembre 2018.

Successivamente, l'accordo, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima sulla scadenza annuale, tramite raccomandata A.R. o PEC
Se disdettato sono fatte salve le somme erogate nell'anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell'anno precedente.
Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (€ 50.000), il limite massimo dell'importo detassabile (€ 2.000) o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (€ 2.500), le predette somme indicate nel presente Accordo Quadro Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate.

Letto firmato e sottoscritto.

CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia – Provincia di Vicenza
Direttore Ernesto Boschiero
Mirka Pellizzaro
Alessandro Marchese

FILCAMS CGIL
Alessio Odoni

FISASCAT CISL
Enrico De Peron

UILTUCS UIL
Roberto Frizzo

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO TERRITORIALE DEL 23/09/2016 PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE

Il Sottoscritto			
In qualità di legale rappresentante della Società			
Codice fiscale		Partita I.V.A.	
Sede Legale		CAP	Prov.
Via		Tel	
Mail:			
Numero dipendenti		Matricola INPS	

Preso atto di quanto contenuto nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto da Confcommercio Vicenza e Filcams – CGIL, Fisascat- CIS, UILTUCS UIL della Provincia di Vicenza il 23 settembre 2016

dichiara sotto la propria responsabilità:

- la volontà di aderire all' Accordo Quadro Territoriale;
- di essere associato all' Associazione di categoria firmataria l'accordo;
- di rispettare integralmente il CCNL _____ sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d.economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- che in azienda non sono presenti RSA/RSU

INDICA

- che il periodo congruo preso a riferimento è dal _____ al _____ *(minimo quattro mesi a partire dalla data di comunicazione)*;
- l'indicatore/i adottato/i, anche in via alternativa tra di loro, con relativa ponderazione nella tabella sottostante;
- per ciascuno degli indicatori adottati il valore iniziale e il valore atteso alla fine del periodo di riferimento a riprova dell'effettivo miglioramento;
- i documenti dai quali sarà possibile verificare l'effettivo raggiungimento del valore atteso _____ *(bilanci, report del sistema di certificazione della qualità ecc.)*
- la previsione del valore pro capite lordo del premio relativa al periodo di riferimento sopra indicato: euro_____ *(qualora il premio non fosse esteso a tutti i dipendenti ma fosse limitato ad una categoria omogenea di essi precisare i criteri discriminatori. Allo stesso modo se l'importo fosse differenziato per diverse categorie di dipendenti precisare i criteri distintivi);*
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare)

SI NO

INDICATORI	Valore iniziale	Risultato minimo atteso per il riconoscimento del premio nella misura del ____% (indicare percentuale)	Risultato al raggiungimento del quale il premio viene erogato integralmente
Volume della produzione/n. dipendenti			
Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti			
MOL/VA di bilancio			
Indici di soddisfazione del cliente			
Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni			
Riduzione degli scarti di lavorazione			
% di rispetto dei tempi di consegna			
Rispetto previsioni di avanzamento			
Modifiche organizzazione del lavoro			
Lavoro agile (smart working)			

Modifiche ai regimi di orario			
Rapporto costi effettivi/costi previsti			
Riduzione assenteismo			
N. brevetti depositati			
Riduzione ~mpi sviluppo nuovi prodotti			
Riduzione dei consumi energetici			
Riduzione numero infortuni			
Riduzione tempi di attraversamento lavori interni lavorazione			
Riduzione tempi di commessa			
Differenze inventariali			

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a "Modifiche organizzazione del lavoro"," Lavoro agile (smart working)" e "Modifiche ai regimi di orario".

Data _____

FIRMA AZIENDA _____

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto .....
C.F ..... nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei datipersonali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consente a Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi la legge 28 dicembre 2015, n. 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stata"*, nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'AQT del 23 settembre 2016. Consento altresì la comunicazione ed i trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato AQT.
Data _____

Firma _____

Spazio riservato alla Commissione Paritetica Provinciale
Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza

Prot. n.	del

La Commissione Paritetica Provinciale, in relazione alle condizioni sopra esposte dalla azienda, in virtù di quanto previsto dall'Accordo Quadro Territoriale per la detassazione dei premi di produttività della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare del 23 settembre 2016 conferma che il premio di risultato istituito con la presente comunicazione è conforme a quanto previsto dall'Accordo Quadro Territoriale.

CONFCOMMERCIO .....

FILCAMS - CGIL .....

FISASCAT – CISL .....

UILTuCS - UIL .....